



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 30 GIUGNO 2008

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2008 - N. 19	(1.3.1)
Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali	2

Anno XXXVIII - N. 134-bis - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2008021)

(1.3.1)

Legge regionale 27 giugno 2008 - n. 19
Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto, principi e finalità)

1. Le comunità montane sono enti che associano comuni montani e che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano. La Regione riconosce la specificità del territorio montano e prevede interventi al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.

2. La presente legge:

a) disciplina il riordino territoriale, istituzionale e funzionale delle comunità montane lombarde, al fine di:

- 1) consentire una più adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano;
- 2) conseguire l'ottimizzazione dei livelli di governo e delle caratteristiche dimensionali, demografiche e strutturali, nonché il superamento della frammentazione, assicurando l'efficienza, la continuità dei servizi, l'efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la semplificazione;
- 3) concorrere, in attuazione dell'articolo 2, commi 17, 18 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica ed evitare il prodursi, in Lombardia, degli effetti di cui all'articolo 2, comma 20 della legge predetta;

b) promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra i comuni lombardi per assicurare la continuità dei servizi, garantire una gestione efficace, efficiente ed economica e favorire lo sviluppo del dinamismo associativo.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione dispone particolari modalità di sostegno delle unioni di comuni che rispondono ai requisiti di stabilità di cui all'articolo 18 e delle comunità montane che gestiscono in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'articolo 9.

4. Sono, di norma, ambiti di riferimento per l'organizzazione da parte dei comuni dell'adeguato esercizio associato delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione la zona omogenea per i territori montani e il distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), per gli altri territori.

TITOLO II
RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE
DELLA LOMBARDIA

Art. 2
(Delimitazione delle zone omogenee)

1. Ai fini del riordino territoriale delle comunità montane, previsto dalla legge 244/2007, sono individuate le zone omogenee risultanti dall'allegato A alla presente legge, comprendenti i comuni montani e parzialmente montani della Lombardia, secon-

do la classifica dei territori montani determinata ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), già inclusi nelle zone omogenee alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della continuità geografica e geomorfologica, nonché della migliore funzionalità per lo svolgimento dei servizi.

2. Le modifiche della delimitazione delle zone omogenee sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale formulata in base a richiesta motivata degli enti interessati; con i decreti di cui all'articolo 3 sono regolati, ove necessario, i rapporti successivi.

3. In ciascuna zona omogenea è costituita una sola comunità montana.

4. Sono esclusi dalla comunità montana i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. La delimitazione delle zone omogenee di cui al comma 1 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

Art. 3
(Costituzione delle comunità montane)

1. Sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole comunità montane.

2. Il decreto di costituzione della comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva.

3. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e ha effetto dalla data di pubblicazione.

Art. 4
(Organi della comunità montana)

1. Sono organi della comunità montana l'assemblea, il presidente e la giunta esecutiva.

2. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi, che dell'assemblea faccia parte, oltre al Sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nell'assemblea della comunità montana così composta, ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.

3. La giunta esecutiva è composta da cinque membri, compreso il presidente, nelle comunità montane formate da un numero di comuni pari o inferiore a trentacinque, e da sette membri, compreso il presidente, nelle altre comunità.

4. Il presidente e i membri della giunta esecutiva sono eletti dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e gli assessori in carica dei comuni facenti parte della comunità montana; possono essere eletti anche tra i consiglieri comunali dei comuni della comunità montana, purché appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi consigli. L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere. Si procede con le stesse modalità al rinnovo dell'intera giunta esecutiva in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del presidente o di oltre la metà dei componenti della giunta esecutiva. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della giunta esecutiva, diverso dal presidente, si fa luogo allo scorrimento della medesima lista; in caso di esaurimento della lista, l'assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

5. Ai componenti dell'assemblea spetta un gettone di presenza

per la partecipazione alle sedute della stessa, determinata dallo statuto nei limiti della normativa vigente. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva è riconosciuta una indennità di funzione, stabilita dallo statuto, nella misura massima del 30 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella spettante per la carica di sindaco o assessore comunale; l'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. In caso di opzione per l'indennità della comunità montana, è a carico del bilancio della stessa la sola quota eccedente l'importo spettante per la carica ricoperta nel comune. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva che siano anche componenti dell'assemblea non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della medesima.

6. L'attività di revisione economico-finanziaria della comunità montana è svolta da un solo revisore, eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri. L'incarico di revisore ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

7. L'organo di revisione, nei modi stabiliti dalla legge e dallo statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, si esprime in ordine ai contenuti della certificazione di cui all'articolo 12 e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione, con apposita relazione, che accompagna la relativa proposta di deliberazione; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore è tenuto a segnalare all'assemblea gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; copia delle segnalazioni e delle denunce è trasmessa alla Giunta regionale.

Art. 5 (Attribuzioni degli organi)

1. Spetta all'assemblea:

- a) approvare lo statuto;
- b) approvare i bilanci annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
- c) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere ed interventi, e i relativi aggiornamenti;
- d) approvare le convenzioni con la provincia e i comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- e) approvare i regolamenti, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2;
- f) deliberare in merito agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, alle relative permuta, agli appalti e alle concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta esecutiva o di responsabili di uffici e servizi;
- g) deliberare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) deliberare la partecipazione o la promozione della costituzione di enti, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 15, comma 2, lettera c);
- i) ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dallo statuto.

2. La giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell'assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività. Spetta alla giunta esecutiva l'assunzione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze dei responsabili di uffici e servizi; spettano in particolare alla giunta esecutiva:

- a) la proposta all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), c), e) del comma 1;
- b) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea;
- c) l'approvazione dei piani attuativi.

3. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la giunta esecutiva, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto. Il presidente può delegare un componente della giunta esecutiva a svolgere funzioni vicarie in caso di necessità.

Art. 6 (Principi di organizzazione)

1. L'organizzazione della comunità montana si fonda sul principio della separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e i compiti di gestione amministrativa ed è improntata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

2. La comunità montana ispira i propri procedimenti e l'esercizio delle proprie funzioni al principio di semplificazione.

Art. 7 (Statuto)

1. Lo statuto della comunità montana specifica le attribuzioni degli organi e le modalità di elezione e di funzionamento degli stessi, le linee generali dell'organizzazione dell'ente, le forme di pubblicità e le modalità di pubblicazione degli atti, le forme di partecipazione; può stabilire una sede diversa da quella fissata dal decreto costitutivo della comunità montana.

2. Lo statuto è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso nella prima votazione; nelle successive votazioni s'intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assenti.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio della comunità montana e dei comuni facenti parte della medesima; entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche alle modificazioni dello statuto.

Art. 8 (Strumenti di programmazione)

1. Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere e interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. Il piano di sviluppo socio-economico è soggetto ad aggiornamento nei termini previsti dallo Statuto.

2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della comunità montana e di ogni comune appartenente alla stessa; entro i successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni.

4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano è trasmesso alla provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e

della provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s'intende approvato.

5. In caso di comunità montane interprovinciali e di eventuale disaccordo tra le province interessate, la Giunta regionale, al fine di pervenire entro i successivi trenta giorni all'approvazione del piano, provvede, su istanza della comunità montana, a convocare una conferenza dei servizi cui partecipa un rappresentante legittimato delle amministrazioni interessate; trascorso tale termine, senza che le amministrazioni interessate siano pervenute ad un accordo per l'approvazione del piano, lo stesso si intende approvato.

6. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla comunità montana il piano pluriennale di opere e interventi, di cui viene data comunicazione alla provincia.

8. Il piano di cui al comma 7 e i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la comunità montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.

9. I comuni che costituiscono la comunità montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana stessa, adeguando o coordinando i propri piani e programmi.

Art. 9

(Competenze della comunità montana)

1. La Regione, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individua la comunità montana come destinataria di funzioni e servizi il cui ottimale espletamento sia connesso alla dimensione territoriale della medesima.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2, la comunità montana è titolare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

3. La comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizio gestito in forma associata dalla comunità montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti.

4. Alle gestioni associate di cui al comma 3 possono aderire anche comuni limitrofi alla comunità montana, se non appartenenti ad altra comunità montana, per un più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali.

5. La comunità montana può attingere anche ai fondi per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.

6. Nell'esercizio delle funzioni e dei servizi, la comunità montana assicura l'efficienza, la continuità dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.

Art. 10

(Ricognizione delle funzioni conferite)

1. In sede di definizione degli obiettivi della programmazione regionale a favore dei territori montani, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), è effettuata, annualmente, la ricognizione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane.

Art. 11

(Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani))

1. All'articolo 5 della l.r. 25/2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le comunità montane, previo parere favorevole delle strutture competenti presso le sedi territoriali della Regione a seguito di istruttoria sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi e di verifica di conformità alle indicazioni contenute nel bando, formano l'elenco motivato dei progetti ritenuti prioritari e lo trasmettono per l'approvazione alla Giunta regionale, indicando, in particolare:

- a) i criteri adottati per la formulazione della graduatoria;
- b) i tempi di realizzazione delle opere;
- c) le compartecipazioni finanziarie;
- d) il concorso al superamento degli squilibri socio-economici esistenti, tenuto conto della classificazione operata ai sensi dell'articolo 3.

5. La Giunta regionale provvede all'approvazione dell'elenco di cui al comma 4; in sede di approvazione la Giunta, su segnalazione motivata dei soggetti interessati di cui all'articolo 1, comma 3, può modificare le proposte delle comunità montane, in base alla valutazione sulla coerenza delle scelte effettuate dalle medesime nella selezione dei progetti rispetto alle priorità indicate nella programmazione regionale, dandone adeguata motivazione.

6. Il programma di finanziamento degli interventi è approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 12

(Programmazione finanziaria e contabilità)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Regione può stabilire, con la legge finanziaria, la percentuale massima di incidenza delle spese di funzionamento sul totale delle spese correnti della comunità montana.

2. Per la verifica del rispetto di quanto previsto dal comma 1, le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale apposita certificazione redatta sulla base di un modello di rilevazione delle spese di funzionamento definito dalla Giunta regionale stessa. In caso di accertamento del mancato rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, la Giunta regionale individua i finanziamenti ai quali le comunità montane non possono accedere.

3. Al fine di garantire la trasparenza, la comparabilità e la verifica dei dati contabili delle comunità montane, il bilancio della comunità montana è predisposto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.

4. La Regione non può intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

Art. 13

(Fonti di finanziamento)

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento e il sostegno dell'attività delle comunità montane sono:

- a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1102/1971 nonché le risorse statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);
- c) le risorse finanziarie destinate all'incentivazione della gestione associata di funzioni e servizi.

2. L'adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane o il loro adeguamento è condizione necessaria per

beneficiare delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, da assegnare secondo i parametri di cui alla l.r. 25/2007.

3. Le comunità montane provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, mediante relazione sullo stato di avanzamento dei programmi avviati.

Art. 14 (Rapporti tra enti)

1. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Per la gestione associata delle funzioni, non possono essere destinatarie di incentivi regionali le unioni di comuni lombarde o altre forme associative aventi ambiti territoriali coincidenti con le zone omogenee, in coerenza con il principio di non sovrapposizione di più enti associativi.

3. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana può promuovere accordi di programma.

4. I presidenti delle comunità montane della Lombardia e il presidente dell'UNCCEM Lombardia, riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, esprimono valutazioni in ordine al modello di rilevazione delle spese di funzionamento e allo schema di bilancio di cui all'articolo 12 e formulano proposte riguardo all'individuazione di possibili meccanismi di ridistribuzione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 504/1992, diretti a superare le sperequazioni esistenti, in attesa della regionalizzazione del fondo medesimo.

Art. 15 (Rapporti con la Regione)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, esercita attività di monitoraggio e controllo sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione il bilancio, le sue variazioni e il conto consuntivo nei quali sono evidenziate separatamente le somme per il finanziamento delle funzioni conferite dalla legge e quelle destinate all'esercizio associato delle funzioni delegate dai comuni, nonché una relazione annuale sull'andamento delle funzioni svolte e dei servizi erogati, che evidenzia almeno il volume dei servizi in rapporto alla popolazione servita e, per ciascun servizio, il costo complessivo e quello unitario per utente, nonché la copertura territoriale raggiunta.

2. In caso di riscontrata inefficienza o non economicità nella gestione contabile e finanziaria o nello svolgimento di funzioni e servizi, la Giunta regionale adotta i provvedimenti del caso, tra i quali, in particolare:

- a) la riduzione o privazione dei contributi;
- b) il divieto di procedere a nuove assunzioni o all'instaurazione di rapporti di collaborazione, se non previa autorizzazione della Giunta regionale;
- c) il divieto di costituire o assumere partecipazioni in enti, se non previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. Nel caso di omissione o ritardo nel compimento di atti obbligatori per legge, ovvero di gravi carenze nell'esercizio delle funzioni o nell'erogazione dei servizi, il Presidente della Giunta regionale invita la comunità montana ad adempiere ovvero a porre in essere le misure necessarie per ristabilire l'efficienza della funzione o del servizio, entro un congruo termine comunque non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni; decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un commissario che provvede in luogo dell'ente. Le spese relative all'attività del commissario sono a carico del bilancio della comunità montana.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, e previa diffida nei casi di cui alle lettere a), e c), nomina un commissario per la temporanea gestione dell'ente:

- a) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi nei seguenti casi:
 - 1) persistente mancato raggiungimento nelle sedute dell'assemblea del numero di componenti necessario per la validità della seduta;
 - 2) l'assemblea non provveda ad eleggere il presidente e la giunta esecutiva nel termine previsto dallo statuto, ovvero, in sede di costituzione della comunità montana, dal decreto presidenziale di cui all'articolo 3;
- b) in caso di gravi violazioni di legge;
- c) in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio dell'ente.

5. Con il decreto di commissariamento di cui al comma 4 è disposto lo scioglimento dell'assemblea e sono stabiliti i poteri del commissario. Lo scioglimento dell'assemblea comporta la decadenza della giunta esecutiva, compreso il presidente. Al commissario competono gli adempimenti per la ricostituzione degli organi ordinari, entro sei mesi dalla sua nomina.

TITOLO III UNIONI DI COMUNI LOMBARDE E GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

Art. 16 (Tipologie di gestione associata)

1. I comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante:

- a) unioni di comuni lombarde;
- b) comunità montane;
- c) altre forme associative.

Art. 17 (Libertà di adesione)

1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi, i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 16, all'interno degli ambiti di cui al comma 2, in base all'adeguatezza territoriale della funzione e del servizio, anche aderendo a più forme associative.

2. Ambito territoriale di riferimento è la zona omogenea per i comuni della comunità montana e, al fine della concessione dei contributi di cui all'articolo 20, di norma il distretto socio-sanitario per gli altri comuni, salva la possibilità di deroga motivata da parte dei comuni interessati.

3. Ai fini della deroga prevista dal comma 2, il regolamento di cui all'articolo 20 specifica le situazioni territoriali e individua le condizioni funzionali che possono rendere l'ambito distrettuale inidoneo a garantire l'efficace, efficiente ed economica gestione di servizi e funzioni in forma associata.

4. Per ogni funzione o servizio, il comune può partecipare ad una sola forma associativa.

5. Ogni comune può aderire ad una sola unione di comuni, disciplinata ai sensi dell'articolo 18.

Art. 18 (Unioni di comuni lombarde)

1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Le unioni di comuni esercitano in gestione associata, per tutti i comuni che le compongono, almeno tre delle seguenti funzioni e servizi:

- a) sistemi informativi;

- b) ufficio tecnico;
- c) gestione economico-finanziaria;
- d) gestione tributi;
- e) urbanistica e gestione e tutela del territorio;
- f) organizzazione e personale;
- g) polizia locale;
- h) servizi socio-assistenziali.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall'atto medesimo.

4. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce, altresì, le procedure per lo scioglimento dell'unione o per il recesso da parte dei comuni partecipanti e relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra unione e comune uscente. Lo statuto stabilisce gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione.

5. Sono organi dell'unione l'assemblea, la giunta e il presidente. Lo statuto dell'unione può prevedere come organi unicamente l'assemblea e il presidente.

6. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti all'unione. Il sindaco può delegare un assessore del proprio comune a partecipare a sedute dell'assemblea. Lo statuto può prevedere una composizione diversa dell'assemblea senza oneri aggiuntivi, fermo restando che della stessa possono far parte unicamente i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei comuni dell'unione. Lo statuto può, altresì, prevedere criteri di ponderazione del voto spettante ai componenti dell'assemblea.

7. La giunta è composta di norma da tre membri, incluso il presidente, eletti dall'assemblea con voto limitato ad una sola preferenza, tra i sindaci e gli assessori dei comuni partecipanti all'unione. Nel caso lo statuto preveda una composizione della giunta esecutiva numericamente superiore deve contemporaneamente garantire l'invarianza dei costi.

8. Lo statuto individua i poteri degli organi dell'unione, in quanto compatibili e idonei all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni.

9. Ai componenti dell'assemblea, a quelli della giunta e al presidente dell'unione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4, comma 5.

10. L'assemblea, nei limiti previsti dal comma 9, determina l'entità del gettone di presenza dei componenti dell'assemblea e la misura dell'indennità di funzione dei membri della giunta.

11. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione. L'assemblea elegge il nuovo componente della giunta nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.

12. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

13. L'unione può presentare richiesta per accedere ai contributi regionali relativi a funzioni e servizi ad essa trasferiti.

14. Competono all'unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati.

15. Le unioni di comuni e i comuni nati da fusioni continuano ad usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso ad incentivi, semplificazioni, agevolazioni, finanziamenti, di cui godono, per le loro piccole dimensioni, i comuni che le costituiscono, per il tempo e secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 19 (Destinatari dei contributi)

1. La Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di gestioni

associate di funzioni e servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico, anche con attività di formazione e accompagnamento, prioritariamente a favore di:

- a) unioni di comuni lombarde;
- b) comunità montane.

2. La Regione può disporre contributi a favore di forme associative intercomunali, diverse da quelle di cui al comma 1, secondo modalità stabilite nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR). La Giunta regionale, in coerenza con i contenuti del DPEFR, definisce annualmente condizioni e requisiti per l'accesso ai contributi, nonché le modalità di erogazione e di determinazione delle priorità di finanziamento.

Art. 20 (Concessione dei contributi regionali)

1. I criteri di concessione dei contributi regionali alle forme associative di cui all'articolo 19, comma 1, sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì la durata del contributo e le modalità di erogazione e di revoca, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. L'unione o la comunità montana beneficiaria di contributi concessi ai sensi del Titolo III provvede a trasmettere alla Regione una relazione sull'andamento dei servizi erogati in forma associata, redatta secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di:

- a) numero e tipologia dei servizi associati, ferma restando la necessaria presenza del requisito di cui al comma 2 dell'articolo 18;
- b) popolazione residente nei comuni aderenti;
- c) numero dei comuni coinvolti nella forma associativa;
- d) dinamismo associativo, inteso quale progressivo incremento del numero dei comuni aderenti e delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata;
- e) differenze demografiche e di capacità tributaria;
- f) capacità di garantire l'adeguatezza dei servizi;
- g) modalità di gestione che prevedano l'affidamento del servizio ad un ufficio unico in sostituzione degli uffici dei comuni associati;
- h) livello di efficienza della gestione;
- i) adeguate soluzioni infotelematiche coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- l) superficie territoriale dei comuni aderenti;
- m) presenza di superfici sottoposte a vincolo idrogeologico.

4. Il regolamento può prevedere forme particolari di incentivazione per la fusione dei piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).

Art. 21 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nella diffusione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso forme stabili di gestione associata.

2. A tal fine, dopo l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 20, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisca risposte documentate, distinte per le diverse forme associative, ai seguenti quesiti:

- a) quale è stato il dinamismo associativo che si è determinato, in termini di variazione del numero delle associazioni,

dei comuni associati, con particolare riferimento a quelli fino a duemila abitanti, dei servizi e delle funzioni da essi delegati, nonché della popolazione interessata;

- b) quali servizi sono stati scelti per l'esercizio associato e quali vantaggi esso ha prodotto sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo, economico e di utenza raggiunta dai comuni coinvolti;
- c) quali azioni di supporto formativo e di accompagnamento per gli enti locali sono state realizzate dalla Regione ed a quali esigenze hanno dato risposta;
- d) in che misura i comuni e la Regione hanno partecipato alla spesa complessiva per la gestione associata e in che misura si è data copertura alle richieste espresse dagli enti locali.

3. Gli enti locali coinvolti nell'attuazione della presente legge rendono disponibili le informazioni utili a rispondere ai quesiti elencati al comma 2.

4. Per lo svolgimento delle analisi necessarie per l'elaborazione di risposte documentate ai quesiti della presente clausola la Regione può destinare risorse a carico dei fondi previsti all'articolo 22, comma 3.

5. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 (Norma finanziaria)

1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.5.6.3.114 «Territorio montano e piccoli Comuni» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

2. Per le spese di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2008, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della stessa legge.

3. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e all'art. 19, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.3.1.3.151 «Reti e servizi di pubblica utilità» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

4. Alla determinazione delle spese di cui al comma 3 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'autorizzazione delle spese di cui all'articolo 23, comma 21, si provvede con successiva legge.

Art. 23 (Norme transitorie e di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per consentire ulteriori verifiche e valutazioni in ordine alla coesione territoriale e alla congruità della delimitazione delle zone omogenee, l'allegato A è sottoposto al parere di apposite commissioni provinciali, composte dai presidenti delle comunità montane interessate, dai presidenti delle provincie interessate e dai sindaci dei comuni interessati.

2. Al fine dell'espressione del parere di cui al comma 1, ciascu-

na commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni, presiedute dai presidenti di provincia o da assessori delegati, non possono aver luogo oltre il 31 agosto 2008.

3. La Giunta regionale entro il 30 settembre 2008 sottopone al Consiglio regionale, per l'approvazione, la proposta definitiva di delimitazione delle zone omogenee. La delimitazione approvata dal Consiglio regionale è immediatamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce l'allegato A della presente legge.

4. In caso di mancata approvazione entro il 31 ottobre 2008 della deliberazione consiliare di cui al comma 3, la delimitazione delle zone omogenee contenuta nell'Allegato A diviene definitiva.

5. Le modifiche, di cui al comma 3, non possono determinare un aumento del numero delle zone omogenee individuate nell'allegato A e devono in ogni caso assicurare l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalla presente legge e dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 244/2007.

6. La nuova delimitazione delle zone omogenee effettuata a norma della presente legge ha effetto a decorrere dalla data fissata per lo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative del 2009 e non può essere modificata nei primi tre anni dalla medesima data. I decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3 sono adottati entro trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente.

7. Al fine di consentire la regolare costituzione, nei tempi previsti, delle nuove comunità montane e di assicurare la continuità della relativa azione amministrativa:

- a) in caso di invarianza dei confini territoriali della comunità montana, i componenti degli organi in carica alla data di svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative di cui al comma 6 restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi ai sensi delle disposizioni della presente legge;
- b) in caso di mutamento della circoscrizione territoriale di una stessa comunità montana, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica della nuova comunità montana, ovvero, in caso di sua rinuncia, da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- c) qualora la nuova delimitazione delle zone omogenee sia tale da determinare la costituzione di un'unica nuova comunità montana per fusione di due o più comunità montane, anche con eventuale mutamento o parziale scorporo della precedente circoscrizione territoriale di una singola comunità, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal collegio di cui al comma 9.

8. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 7, il presidente della comunità montana assume il compito di effettuare la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione della nuova comunità montana e di predisporre una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi nonché alla denominazione e alla sede della nuova comunità. La ricognizione e la relazione sono trasmesse ai comuni interessati e sottoposte all'assemblea della comunità montana entro il 31 gennaio 2009; l'assemblea provvede all'approvazione entro i successivi trenta giorni. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. In caso di mancata presentazione o approvazione della ricognizione e della relazione nei termini predetti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi quindici giorni, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 7; in tal caso gli adempimenti che il comma 8 pone in capo al presidente della comunità montana sono svolti da un apposito organo collegiale, costituito entro il 15 novembre 2008 con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e composto dai presidenti delle comunità montane soggette a fusione nonché da un soggetto di designazione regionale, che lo presiede. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 7, la proposta relativa alla denominazione e alla sede della comunità montana è fatta dal presidente uscente.

10. Il termine per la ricognizione ed i connessi adempimenti amministrativi, di cui ai commi 8 e 9, decorre dal 1° novembre 2008.

11. In ogni caso sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.

12. Le nuove comunità montane, fermo quanto previsto dai commi 8 e 9, succedono in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alle preesistenti comunità montane.

13. I nuovi organi provvedono all'approvazione dello statuto e all'adeguamento degli altri atti della comunità montana entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario *ad acta* che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

14. Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto si applica lo statuto vigente della comunità montana in quanto compatibile con la presente legge. In caso di fusione di più comunità montane in un'unica comunità, lo statuto applicabile è quello di più recente approvazione.

15. In sede di prima applicazione dell'articolo 4, comma 4, l'assemblea della comunità montana è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e presieduta dal componente più anziano d'età. Le liste contenenti i nominativi del presidente e degli altri membri della giunta esecutiva sono depositate almeno tre giorni prima di quello fissato per l'elezione. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea; a tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, nel rispetto del termine fissato a norma dell'articolo 3, comma 2.

16. Le spese relative alle attività dei commissari previsti dal presente articolo sono a carico dei bilanci delle comunità montane.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, si applicano fino al 31 dicembre 2010 anche ai comuni aderenti a comunità montane costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge ed esclusi dalle zone omogenee individuate ai sensi della medesima, anche se ad esse non limitrofi.

18. Anche al fine dell'accesso ai contributi regionali per l'esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi della presente legge, le unioni di comuni già costituite si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 18 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'approvazione delle modifiche statutarie, l'unione applica, in quanto compatibile, lo statuto vigente.

19. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. La disposizione del comma 3 dell'articolo 12 ha effetto a decorrere dalla regionalizzazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. In attesa della regionalizzazione, la comunità montana trasmette alla Regione un documento contenente i dati contabili aggregati, redatto sulla base di apposito modello approvato dalla Giunta regionale; il documento, nel quale sono evidenziate separatamente le somme per il finanziamento delle funzioni conferite dalla legge e quelle destinate all'esercizio associato delle funzioni delegate dai comuni, è allegato al bilancio della comunità montana.

21. In attesa della piena operatività del riordino delle comuni-

tà montane previsto dalla presente legge, la Giunta regionale può erogare alle medesime, per l'anno 2009, contributi straordinari secondo criteri che tengano conto delle situazioni di maggiore disagio, rilevate sulla base dell'analisi dei bilanci e dei flussi di spesa per i servizi erogati.

Art. 24 (Norme finali e abrogazioni)

1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica i risultati determinati dalla applicazione delle previsioni del Titolo II in termini di incremento dell'efficienza dei servizi erogati, di conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di riequilibrio socio-economico delle aree interessate e di coesione territoriale delle zone omogenee, e propone al Consiglio regionale, se del caso, le conseguenti modifiche.

2. I comuni che, pur trovandosi all'interno della zona omogenea, intendono uscire dalla comunità montana approvano, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, motivata deliberazione in merito e la trasmettono, rispettivamente, agli altri comuni della zona omogenea e alla comunità montana, per l'espressione del parere e, nonché alla Regione. I pareri sono trasmessi alla Regione per l'assunzione della determinazione finale, che definisce altresì, sentite le parti interessate, i rapporti tra la comunità montana e il comune uscente. Nel caso in cui il comune intenda essere aggregato ad altra comunità montana, deve essere acquisito anche il parere di quest'ultima. Resta fermo, in ogni caso, il divieto temporaneo di modifica delle zone omogenee di cui al comma 6 dell'articolo 23.

3. La legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane) e l'articolo 6 della legge regionale 25/2007 non hanno più effetto, per le singole nuove comunità montane, dalla data di pubblicazione del relativo decreto costitutivo, di cui all'articolo 3, e sono abrogate alla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti costitutivi delle nuove comunità montane, che deve dare espressa comunicazione dell'intervenuta abrogazione. Dalla medesima data ogni riferimento alla l.r. 6/2002, contenuto in leggi e regolamenti regionali, si intende fatto alla presente legge.

4. Le modificazioni della l.r. 25/2007, di cui all'articolo 11 della presente legge, hanno effetto dalla data di pubblicazione del primo bando, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 25/2007, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le unioni di comuni lombarde trasmettono alla Regione l'atto costitutivo e lo statuto adottati o modificati ai sensi della presente legge. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Sono abrogati, a partire dal primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20:

- a) l'articolo 1, commi 52 bis, quater e quinquies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), così come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);
- b) l'articolo 56, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

7. Dal termine di cui al comma 6 non ha più effetto la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/802 del 27 maggio 2003. L'importo del contributo concesso all'unione e alla comunità montana ai sensi del regolamento di cui all'articolo 20, se inferiore a quello dell'ultimo incentivo erogato prima della data di entrata in vigore della presente legge, è ad esso adeguato per i successivi due anni.

8. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti a-

dottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia, ai sensi della presente legge. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi eventualmente in corso.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 27 giugno 2008

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/655 del 24 giugno 2008)

ALLEGATO A (art. 2, comma 1)

ELENCO ZONE OMOGENEE E RELATIVI COMUNI

ZONA OMOGENEA N. 1

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	BAGNARIA	18007
2	BORGO PRIOLO	18016
3	BORGORATTO MORMOROLO	18017
4	BRALLO DI PREGOLA	18021
5	CECIMA	18042
6	FORTUNAGO	18064
7	GODIASCO	18073
8	MENCONICO	18089
9	MONTALTO PAVESE	18094
10	MONTESEGALE	18098
11	PONTE NIZZA	18117
12	ROCCA SUSELLA	18126
13	ROMAGNESE	18128
14	RUINO	18132
15	S. MARGHERITA STAFFORA	18142
16	VAL DI NIZZA	18166
17	VALVERDE	18170
18	VARZI	18171
19	ZAVATTARELLO	18184

ZONA OMOGENEA N. 2

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	GARDONE RIVIERA	17074
2	GARGNANO	17076
3	LIMONE SUL GARDA	17089
4	MAGASA	17098
5	SALÒ	17170
6	TIGNALE	17185
7	TOSCOLANO MADERNO	17187
8	TREMOSINE	17189
9	VALVESTINO	17194

ZONA OMOGENEA N. 3

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	AGNOSINE	17003
2	ANFO	17005
3	BAGOLINO	17010
4	BARGHE	17012
5	BIONE	17019
6	CAPOVALLE	17036
7	CASTO	17044
8	GAVARDO	17077
9	IDRO	17082
10	LAVENONE	17087
11	MURA	17115
12	ODOLO	17121
13	PAITONE	17132
14	PERTICA ALTA	17139
15	PERTICA BASSA	17140
16	PRESEGLIE	17153
17	PROVAGLIO VAL SABBIA	17157

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
18	ROÈ VOLCIANO	17164
19	SABBIO CHIESE	17168
20	SERLE	17178
21	TREVISO BRESCIANO	17191
22	VALLIO TERME	17193
23	VESTONE	17197
24	VILLANUOVA SUL CLISI	17201
25	VOBARNO	17204

ZONA OMOGENEA N. 4

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	BOVEGNO	17024
2	BOVEZZO	17025
3	BRIONE	17030
4	CAINO	17031
5	COLLIO	17058
6	CONCESIO	17061
7	GARDONE VAL TROMPIA	17075
8	IRMA	17084
9	LODRINO	17090
10	LUMEZZANE	17096
11	MARCHENO	17104
12	MARMENTINO	17105
13	NAVE	17117
14	PEZZAZE	17141
15	POLAVENO	17144
16	SAREZZO	17174
17	TAVERNOLE SUL MELLA	17183
18	VILLA CARCINA	17199

ZONA OMOGENEA N. 5

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ANGOLO TERME	17006
2	ARTOGNE	17007
3	BERZO DEMO	17016
4	BERZO INFERIORE	17017
5	BIENNO	17018
6	BORNO	17022
7	BRAONE	17027
8	BRENO	17028
9	CAPO DI PONTE	17035
10	CEDEGOLO	17047
11	CERVENO	17049
12	CETO	17050
13	CEVO	17051
14	CIMBERGO	17054
15	CIVIDATE CAMUNO	17055
16	CORTENO GOLGI	17063
17	DARFO BOARIO TERME	17065
18	EDOLO	17068
19	ESINE	17070
20	GIANICO	17079
21	INCUDINE	17083
22	LOSINE	17094
23	LOZIO	17095

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
24	MALEGNO	17100
25	MALONNO	17101
26	MONNO	17110
27	NIARDO	17118
28	ONO SAN PIETRO	17124
29	OSSIMO	17128
30	PAISCO LOVENO	17131
31	PASPARDO	17135
32	PIAN CAMUNO	17142
33	PIANCOGNO	17206
34	PONTE DI LEGNO	17148
35	PRESTINE	17154
36	SAVIORE DELL'ADAMELLO	17175
37	SELLERO	17176
38	SONICO	17181
39	TEMÙ	17184
40	VEZZA D'OGGIO	17198
41	VIONE	17202

ZONA OMOGENEA N. 6

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ISEO	17085
2	MARONE	17106
3	MONTE ISOLA	17111
4	MONTICELLI BRUSATI	17112
5	OME	17123
6	PISOGNE	17143
7	SALE MARASINO	17169
8	SULZANO	17182
9	ZONE	17205

ZONA OMOGENEA N. 7

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ADRARA SAN MARTINO	16001
2	ADRARA SAN ROCCO	16002
3	BOSSICO	16033
4	CASTRO	16065
5	COSTA VOLPINO	16086
6	CREDARO	16088
7	FONTENO	16102
8	FORESTO SPARSO	16104
9	GANDOSSO	16109
10	LOVERE	16128
11	PARZANICA	16159
12	PIANICO	16162
13	PREDORE	16174
14	RIVA DI SOLTTO	16180
15	ROGNO	16182
16	SARNICO	16193
17	SOLTTO COLLINA	16200
18	SOVERE	16204
19	TAVERNOLA BERGAMASCA	16211
20	VIADANICA	16235
21	VIGOLO	16237
22	VILLONGO	16242

ZONA OMOGENEA N. 8

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ALBINO	16004
2	ALZANO LOMBARDO	16008
3	AVIATICO	16015
4	BERZO SAN FERMO	16025
5	BIANZANO	16026
6	BORGO DI TERZO	16032
7	CASAZZA	16058
8	CASNIGO	16060
9	CAZZANO SANT'ANDREA	16067
10	CENATE SOPRA	16068
11	CENE	16070
12	COLZATE	16080
13	ENDINE GAIANO	16093
14	ENTRATICO	16094
15	FIORANO AL SERIO	16100
16	GANDINO	16108
17	GAVERINA TERME	16110
18	GAZZANIGA	16111
19	GRONE	16119
20	LEFFE	16124
21	LUZZANA	16130
22	MONASTEROLO DEL CASTELLO	16137
23	NEMBRO	16144
24	PEIA	16161
25	PRADALUNGA	16173
26	RANICA	16178
27	RANZANICO	16179
28	SELVINO	16197
29	SPINONE AL LAGO	16205
30	TRESCORE BALNEARIO	16218
31	VERTOVA	16234
32	VIGANO SAN MARTINO	16236
33	VILLA DI SERIO	16240
34	ZANDOBBIO	16244

ZONA OMOGENEA N. 9

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ARDESIO	16012
2	AZZONE	16017
3	CASTIONE DELLA PRESOLANA	16064
4	CERETE	16071
5	CLUSONE	16077
6	COLERE	16078
7	FINO DEL MONTE	16099
8	GANDELLINO	16107
9	GORNO	16116
10	GROMO	16118
11	OLTRESSENDA ALTA	16147
12	ONETA	16148
13	ONORE	16149
14	PARRE	16158
15	PIARIO	16163
16	PONTE NOSSA	16168
17	PREMOLO	16175

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
18	ROVETTA	16187
19	SCHILPARIO	16195
20	SONGAVAZZO	16201
21	VALBONDIONE	16223
22	VALGOGLIO	16225
23	VILLA D'OGNA	16241
24	VILMINORE DI SCALVE	16243

ZONA OMOGENEA N. 10

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ALGUA	16248
2	AVERARA	16014
3	BLELLO	16027
4	BRACCA	16035
5	BRANZI	16036
6	BREMBILLA	16039
7	CAMERATA CORNELLO	16048
8	CARONA	16056
9	CASSIGLIO	16061
10	CORNALBA	16249
11	COSTA DI SERINA	16247
12	CUSIO	16090
13	DOSSENA	16092
14	FOPPOLO	16103
15	GEROSA	16112
16	ISOLA DI FONDRA	16121
17	LENNA	16125
18	MEZZOLDO	16134
19	MOIO DE' CALVI	16136
20	OLMO AL BREMBO	16145
21	OLTRE IL COLLE	16146
22	ORNICA	16151
23	PIAZZA BREMBANA	16164
24	PIAZZATORRE	16165
25	PIAZZOLO	16166
26	RONCOBELLO	16184
27	SAN GIOVANNI BIANCO	16188
28	SAN PELLEGRINO TERME	16190
29	SANTA BRIGIDA	16191
30	SEDRINA	16196
31	SERINA	16199
32	TALEGGIO	16210
33	UBIALE CLANEZZO	16221
34	VALLEVE	16226
35	VALNEGRA	16227
36	VALTORTA	16229
37	VEDESETA	16230
38	ZOGNO	16246

ZONA OMOGENEA N. 11

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	16006
2	ALMENNO SAN SALVATORE	16007
3	BEDULITA	16022

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
4	BERBENNO	16023
5	BRUMANO	16041
6	CAPIZZONE	16050
7	CORNA IMAGNA	16082
8	COSTA VALLE IMAGNA	16085
9	FUIPIANO VALLE IMAGNA	16106
10	LOCATELLO	16127
11	PALAZZAGO	16156
12	RONCOLA	16185
13	ROTA D'IMAGNA	16186
14	SANT'OMOBONO IMAGNA	16192
15	STROZZA	16208
16	VALSECCA	16228

ZONA OMOGENEA N. 12

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ABBADIA LARIANA	97001
2	BALLABIO	97004
3	CALOLZIOCORTE	97013
4	CAPRINO BERGAMASCO	16052
5	CARENNO	97014
6	CESANA BRIANZA	97021
7	CISANO BERGAMASCO	16074
8	CIVATE	97022
9	COLLE BRIANZA	97024
10	ELLO	97033
11	ERVE	97034
12	GALBIATE	97036
13	GARLATE	97038
14	LIERNA	97043
15	MALGRATE	97045
16	MANDELLO DEL LARIO	97046
17	MONTE MARENZO	97052
18	OLGINATE	97059
19	OLIVETO LARIO	97060
20	PESCATO	97068
21	PONTIDA	16171
22	SUELLO	97078
23	TORRE DE' BUSI	97080
24	VALGREGHENTINO	97082
25	VALMADRERA	97083
26	VERCURAGO	97086

ZONA OMOGENEA N. 13

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	BARZIO	97007
2	BELLANO	97008
3	CASARGO	97015
4	CASSINA VALSASSINA	97018
5	COLICO	97023
6	CORTENOVA	97025
7	CRANDOLA VALSASSINA	97027
8	CREMENO	97029
9	DERVIO	97030

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
10	DORIO	97032
11	ESINO LARIO	97035
12	INTROBIO	97040
13	INTROZZO	97041
14	MARGNO	97047
15	MOGGIO	97050
16	MORTERONE	97055
17	PAGNONA	97063
18	PARLASCO	97064
19	PASTURO	97065
20	PERLEDO	97067
21	PREMANA	97069
22	PRIMALUNA	97070
23	SUEGLIO	97077
24	TACENO	97079
25	TREMENICO	97081
26	VARENNA	97084
27	VENDROGNO	97085
28	VESTRENO	97089

ZONA OMOGENEA N. 14

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ALBAVILLA	13003
2	ALBESE CON CASSANO	13004
3	ASSO	13013
4	BARNI	13015
5	BELLAGIO	13019
6	BLEVIO	13026
7	BRUNATE	13032
8	CAGLIO	13037
9	CANZO	13042
10	CASLINO D'ERBA	13052
11	CASTELMARTE	13058
12	CIVENNA	13070
13	ERBA	13095
14	EUPILIO	13097
15	FAGGETO LARIO	13098
16	LASNIGO	13123
17	LEZZENO	13126
18	LONGONE AL SEGRINO	13134
19	MAGREGLIO	13139
20	NESSO	13161
21	POGNANA LARIO	13186
22	PONTE LAMBRO	13188
23	PROSERPIO	13192
24	PUSIANO	13193
25	REZZAGO	13195
26	SORMANO	13217
27	TAVERNERIO	13222
28	TORNO	13223
29	VALBRONA	13229
30	VELESO	13236
31	ZELBIO	13246

ZONA OMOGENEA N. 15

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ARREGNO	13011
2	BLESSAGNO	13025
3	BRIENNO	13030
4	CARATE URIO	13044
5	CASASCO D'INTELVI	13050
6	CASTIGLIONE D'INTELVI	13060
7	CERANO D'INTELVI	13063
8	CERNOBBIO	13065
9	CLAINO CON OSTENO	13071
10	COLONNO	13074
11	DIZZASCO	13087
12	GRIANTE	13113
13	LAGLIO	13119
14	LAINO	13120
15	LANZO D'INTELVI	13122
16	LENNO	13125
17	MEZZEGRA	13148
18	MOLTRASIO	13152
19	OSSUCCIO	13172
20	PELLIO INTELVI	13179
21	PIGRA	13184
22	PONNA	13187
23	RAMPONIO VERNA	13194
24	SALA COMACINA	13203
25	SAN FEDELE INTELVI	13205
26	SCHIGNANO	13211
27	TREMEZZO	13225

ZONA OMOGENEA N. 16

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	BENE LARIO	13021
2	CARLAZZO	13047
3	CAVARGNA	13062
4	CONSIGLIO DI RUMO	13076
5	CORRIDO	13077
6	CREMIA	13083
7	CUSINO	13085
8	DOMASO	13089
9	DONGO	13090
10	DOSSO DEL LIRO	13092
11	GARZENO	13106
12	GERA LARIO	13107
13	GERMASINO	13108
14	GRANDOLA ED UNITI	13111
15	GRAVEDONA	13112
16	LIVO	13130
17	MENAGGIO	13145
18	MONTEMEZZO	13155
19	MUSSO	13160
20	PEGLIO	13178
21	PIANELLO DEL LARIO	13183
22	PLESIO	13185
23	PORLEZZA	13189
24	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	13204

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
25	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	13207
26	SAN SIRO	13248
27	SORICO	13216
28	STAZZONA	13218
29	TREZZONE	13226
30	VAL REZZO	13233
31	VALSOLDA	13234
32	VERCANA	13239

ZONA OMOGENEA N. 17

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	BORMIO	14009
2	LIVIGNO	14037
3	SONDALO	14060
4	VALDIDENTRO	14071
5	VALDISOTTO	14072
6	VALFURVA	14073

ZONA OMOGENEA N. 18

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	APRICA	14004
2	BIANZONE	14008
3	GROSIO	14033
4	GROSOTTO	14034
5	LOVERO	14038
6	MAZZO DI VALTELLINA	14040
7	SERNIO	14059
8	TEGLIO	14065
9	TIRANO	14066
10	TOVO DI SANT'AGATA	14068
11	VERVIO	14076
12	VILLA DI TIRANO	14078

ZONA OMOGENEA N. 19

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ALBOSAGGIA	14002
2	BERBENNO DI VALTELLINA	14007
3	CAIOLO	14011
4	CASPOGGIO	14013
5	CASTELLO DELL'ACQUA	14014
6	CASTIONE ANDEVENNO	14015
7	CEDRASCO	14016
8	CHIESA IN VALMALENCO	14019
9	CHIURO	14020
10	COLORINA	14023
11	FAEDO VALTELLINO	14028
12	FUSINE	14030
13	LANZADA	14036
14	MONTAGNA IN VALTELLINA	14044
15	PIATEDA	14049
16	POGGIRIDENTI	14051
17	PONTE IN VALTELLINA	14052
18	POSTALESIO	14053

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
19	SPRIANA	14062
20	TORRE DI SANTA MARIA	14067
21	TRESIVIO	14070

ZONA OMOGENEA N. 20

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ALBAREDO PER SAN MARCO	14001
2	ANDALO VALTELLINO	14003
3	ARDENNO	14005
4	BEMA	14006
5	BUGLIO IN MONTE	14010
6	CERCINO	14017
7	CINO	14021
8	CIVO	14022
9	COSIO VALTELLINO	14024
10	DAZIO	14025
11	DELEBIO	14026
12	DUBINO	14027
13	FORCOLA	14029
14	GEROLA ALTA	14031
15	MANTELLIO	14039
16	MELLO	14041
17	MORBEGNO	14045
18	PEDESINA	14047
19	PIANTEDO	14048
20	RASURA	14055
21	ROGOLO	14056
22	TALAMONA	14063
23	TARTANO	14064
24	TRAONA	14069
25	VAL MASINO	14074

ZONA OMOGENEA N. 21

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	CAMPODOLCINO	14012
2	CHIAVENNA	14018
3	GORDONA	14032
4	MADESIMO	14035
5	MENAROLA	14042
6	MESE	14043
7	NOVATE MEZZOLA	14046
8	PIURO	14050
9	PRATA CAMPORACCIO	14054
10	SAMOLACO	14057
11	SAN GIACOMO FILIPPO	14058
12	VERCEIA	14075
13	VILLA DI CHIAVENNA	14077

ZONA OMOGENEA N. 22

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	ARCISATE	12004
2	BEDERO VALCUVIA	12010
3	BESANO	12011

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
4	BISUSCHIO	12015
5	BRUSIMPIANO	12024
6	CADEGLIANO-VICONAGO	12027
7	CANTELLIO	12030
8	CLIVIO	12052
9	CREMENAGA	12056
10	CUASSO AL MONTE	12058
11	CUGLIATE-FABIASCO	12059
12	CUNARDO	12060
13	FERRERA DI VARESE	12069
14	INDUNO OLONA	12083
15	LAVENA PONTE TRESA	12086
16	MARCHIROLO	12097
17	MARZIO	12099
18	PORTO CERESIO	12113
19	SALTRIO	12117
20	VALGANNA	12131
21	VIGGIÙ	12139

ZONA OMOGENEA N. 23

N.	COMUNE	CODICE ISTAT
1	AGRA	12001
2	AZZIO	12007
3	BRENTA	12019
4	BREZZO DI BEDERO	12020
5	BRINZIO	12021
6	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	12022
7	CASALZUIGNO	12037
8	CASSANO VALCUVIA	12041
9	CASTELLO CABIAGLIO	12043
10	CASTELVECCANA	12045
11	CITTIGLIO	12051
12	COCQUIO-TREVISAGO	12053
13	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	12061
14	CUVEGLIO	12062
15	CUVIO	12063
16	DUMENZA	12065
17	DUNO	12066
18	GAVIRATE	12072
19	GEMONIO	12074
20	GERMIGNAGA	12076
21	GRANTOLA	12081
22	LAVENO-MOMBELLO	12087
23	LUINO	12092
24	MACCAGNO	12094
25	MASCIAGO PRIMO	12100
26	MESENZANA	12102
27	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	12103
28	ORINO	12110
29	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	12112
30	PORTO VALTRAVAGLIA	12114
31	RANCIO VALCUVIA	12115
32	TRONZANO LAGO MAGGIORE	12129
33	VEDDASCA	12135

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 5 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani»

Art. 5

(Attuazione degli interventi per la montagna)

1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) individua, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani. Con specifico allegato al DPEFR sono definiti gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi. Con l'allegato sono definiti, in particolare:

- a) le linee prioritarie di intervento;
- b) gli indirizzi economico-finanziari per la montagna;
- c) le leggi di spesa sulle cui disponibilità è definita una priorità per la montagna e la quota percentuale delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi;
- d) eventuali criteri e modalità di assegnazione di premialità, mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 7, quali quote aggiuntive rispetto alle assegnazioni ordinarie di cui all'articolo 4, in relazione alle condizioni di svantaggio nonché alla capacità delle comunità montane di attivazione del partenariato fra soggetti pubblici e privati, di attuazione nei tempi previsti degli interventi finanziati e di reperimento di finanziamenti aggiuntivi.

2. Per l'assegnazione delle risorse del fondo regionale per la montagna, la Giunta regionale, sentito il comitato per la montagna, definisce con apposito bando, in coerenza con i contenuti dell'allegato al DPEFR, le modalità per la presentazione dei progetti e per la determinazione delle priorità, nonché i tempi per la realizzazione degli interventi.

3. Le comunità montane, conformemente al bando di cui al comma 2, selezionano i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, privilegiando le seguenti tipologie di intervento:

- a) interventi ricompresi in programmi integrati di sviluppo locale (PISL) di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
- b) interventi che prevedono compartecipazioni finanziarie;
- c) interventi finalizzati al superamento degli squilibri socio-economici esistenti.

4. Le comunità montane, previo parere favorevole delle strutture competenti presso le sedi territoriali della Regione a seguito di istruttoria sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi e di verifica di conformità alle indicazioni contenute nel bando, formano l'elenco motivato dei progetti ritenuti prioritari e lo trasmettono per l'approvazione alla Giunta regionale, indicando, in particolare:

- a) i criteri adottati per la formulazione della graduatoria;
- b) i tempi di realizzazione delle opere;
- c) le compartecipazioni finanziarie;
- d) il concorso al superamento degli squilibri socio-economici esistenti, tenuto conto della classificazione operata ai sensi dell'articolo 3.

5. La Giunta regionale provvede all'approvazione dell'elenco di cui al comma 4; in sede di approvazione la Giunta, su segnalazione motivata dei soggetti interessati di cui all'articolo 1, comma 3, può modificare le proposte delle comunità montane, in base alla valutazione sulla coerenza delle scelte effettuate dalle medesime nella selezione dei progetti rispetto alle priorità indicate nella programmazione regionale, dandone adeguata motivazione.

6. Il programma di finanziamento degli interventi è approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

7. Nel caso di progetti o interventi approvati e non iniziati o non

ultimati entro i termini stabiliti, si osservano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). Tali risorse, unitamente a quelle eventualmente non utilizzate dalle zone omogenee, restano destinate allo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate a favore del territorio montano.

8. I provvedimenti attuativi della presente legge concernenti misure qualificabili come aiuti di stato sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

